

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.8

OGGETTO:

APPROVAZIONE PATRIMONIALE	DISCIPLINA	TRANSITORIA	CANONE	UNICO
------------------------------	------------	-------------	--------	-------

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di febbraio alle ore nove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VILLANI ELENA - Sindaco	Si
2. FERRARA MAURO - Assessore	Si
3. PASSADORE MARCO - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra VILLANI ELENA (presente in videochiamata) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Appurato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato peraltro che, a pochi giorni dal decollo della nuova entrata, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti;

Considerato altresì che la nuova disciplina applicativa avrebbe comunque reso necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) che, a causa delle limitate risorse umane a disposizione degli uffici competenti, non è stato possibile adottare;

➤ Dato atto che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale differimento al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, disposto con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – potrà essere adottato dopo il 1° gennaio;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

➤ Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Ritenuto opportuno dettare una disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del regolamento e delle tariffe del canone unico patrimoniale e, in particolare:

- disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che in caso contrario dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- per gli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità/CIMP, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità/CIMP appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che, alla mancata approvazione delle nuove tariffe, possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Considerata pertanto la necessità di rinviare la determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale e l'approvazione del regolamento a successivi atti consiliari;

Visto il testo definitivo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46);

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di stabilire, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160 e delle relative tariffe, che avverrà nei termini di legge, la seguente disciplina transitoria:

rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che in caso contrario dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

per gli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità/CIMP, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza di procedere con l'approvazione del bilancio 2021/2023.



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA CANONE UNICO
PATRIMONIALE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 02/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto





COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA CANONE UNICO
PATRIMONIALE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 02/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto





COMUNE DI ROBECCO PAVESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 8 DEL 08/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA CANONE UNICO PATRIMONIALE

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19.02.21

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto





COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 8 DEL 08/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA CANONE UNICO PATRIMONIALE

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **09-feb-2021** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **24-feb-2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 09-feb-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
VILLANI ELENA



Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
UMBERTO FAZIA MERCADANTE